

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

Denominazione – durata - sede

ART. 1

1. E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante negli ambiti delle relazioni formative, educative, culturali, sociali, editoriali, professionali ed istituzionali, che assume la denominazione di

generAzioni consapevoli

2. L'associazione stabilisce che la sua durata è illimitata e fissa la propria sede legale presso la residenza (o il domicilio) del Presidente pro-tempore, che può essere modificata per esigenze organizzative e funzionali, sulla base di quanto deliberato in merito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

TITOLO II

Scopi – Finalità – Attività - Iniziative

ART. 2

1. L'associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare:

- a) - il valore della centralità di ogni persona coinvolta ed impegnata nelle relazioni educative;
- b) - la dignità e i diritti di formazione e di ogni bambino, ragazzo, giovane in fase di crescita e di maturazione, nonché di ogni individuo, gruppo, istituzione che esercita ruoli e funzioni educative;
- c) - attività di utilità sociale a favore dei soci, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà degli associati e di tutte le persone ed istituzioni con cui entra in contatto, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini e i "non cittadini" della Repubblica, nel rispetto delle prerogative stabilite dal presente Statuto.

2. L'Associazione "**generAzioni consapevoli**" persegue finalità di natura educativa, formativa, culturale e sociale, mirate a sensibilizzare e ad orientare genitori, studenti, insegnanti, operatori e soggetti sociali, culturali, scolastici, professionali ed istituzionali, sui temi dei RAPPORTI INTERGENERAZIONALI riguardanti le relazioni tra gli adulti e i giovani, i ragazzi e i bambini.

3. A tal fine, l'Associazione organizza e sostiene ricerche, studi, indagini, monitoraggi, raccolte di dati, pubblicazioni necessari ad approfondire i temi dei rapporti intergenerazionali, nonché corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, attività editoriali e di comunicazione sociale/ e mass-mediale diffusa mediante cineforum, programmi televisivi/radiofonici, siti informatici, social network

ed ogni altro strumento utile a raggiungere i potenziali destinatari delle iniziative associative, con lo scopo di incrementare la consapevolezza personale e sociale sui bisogni di qualificazione delle relazioni educative e formative tra adulti e ragazzi in tutti gli ambiti aventi valenza educativa.

4. Essa, inoltre, promuove e favorisce attività ed iniziative di natura interculturale ed internazionale, funzionali ad accrescere la conoscenza, la diffusione e la comparazione di strategie e metodi educativi e formativi, formali, informali e non formali, utilizzati in vari e diversi contesti culturali e sociali, in Italia e all'estero, caratterizzanti le relazioni tra gli adulti e le nuove generazioni.

TITOLO III

Ammissione dei soci – Sospensione - Decadenza - Esclusione

ART. 3

1. L'Associazione è costituita da tutti i soci e il numero dei soci è illimitato.

2. I soci si distinguono secondo le seguenti tipologie:

- a) - fondatori;
- b) - ordinari;
- c) - aderenti;
- d) - onorari.

3. Sono soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che approvano e sottoscrivono il presente Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione e conservano la qualifica di socio a vita, purché siano in regola con il versamento della quota sociale annuale e non siano stati espulsi dal Consiglio Direttivo.

4. Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti, non aventi scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. Assumono la qualifica di soci aderenti le persone fisiche, giuridiche e gli Enti, non aventi scopo di lucro o economico, che partecipano a qualsiasi titolo alle attività ed iniziative promosse e realizzate dall'Associazione, mediante richiesta di iscrizione/partecipazione e/o affidamento di incarico da parte degli organi associativi.

6. Sono nominati soci onorari le persone fisiche e/o giuridiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale e materiale, al perseguimento degli scopi e delle finalità associative, distinguendosi per particolari meriti ed apprezzamenti socialmente riconosciuti e condivisi, nonché per le attività intense e proficue esercitate a beneficio dell'Associazione. Il Presidente in carica della Consulta Provinciale Studentesca della provincia in cui ha sede l'Associazione è nominato socio onorario purché ne faccia formale richiesta.

ART. 4

1. Il numero dei soci fondatori è determinato all'atto della costituzione dell'Associazione sulla base dei sottoscrittori effettivi del presente Statuto, che

provvedono personalmente a tale sottoscrizione o mediante delega scritta fornita ad un altro socio fondatore, unitamente alla copia di un documento d'identità personale.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, tenendo presente che:

a) - le domande di ammissione a socio ordinario presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da quanti esercitano su di essi la potestà parentale;

b) – le domande di ammissione a socio ordinario presentate da persone giuridiche e/o Enti non aventi fine di lucro e/o economico dovranno essere presentate dal Rappresentante legale e nella domanda di ammissione dovranno essere indicati gli estremi della delibera di approvazione dell'adesione all'Associazione da parte dei competenti organi;

c) - chiunque intenda essere ammesso come socio ordinario, si impegna, sottoscrivendo la domanda di ammissione, ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

d) - contro il rifiuto di ammissione a socio ordinario è ammesso appello, entro trenta giorni dalla data di notifica della non ammissione, all'Assemblea dei Soci, che decide in via definitiva, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

3. L'iscrizione alle attività ed iniziative e/o la fruizione di servizi che l'Associazione espleta esclusivamente per i soci e senza scopo di lucro comporta in automatico, per i partecipanti, l'acquisizione della qualifica di socio aderente, che ha una durata annuale dalla data di conclusione dell'iniziativa a cui si è partecipato; l'eventuale successiva partecipazione ad altre attività e/o iniziative associative consente il mantenimento della qualifica di socio aderente nei termini indicati.

4. I soci onorari sono nominati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e mantengono la qualifica per tre anni, rinnovabili per espressa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5

5.1 La qualifica di socio fondatore dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, incluse quelle relative all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

5.2 La qualifica di socio ordinario consente di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi

deputate, incluse quelle relative all'elezione degli organi direttivi dell'Associazione;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari negli Organi dell'Associazione; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

5.3 La qualifica di socio aderente permette di:

- partecipare alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione per le quali è stata formalizzata la richiesta di iscrizione e/o registrazione;
- partecipare alla vita associativa, con diritto di parola, ma senza il diritto di elettorato e di voto.

5.4 La qualifica di socio onorario rende possibile:

- la partecipazione a tutte le attività promosse dall'Associazione esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, incluse quelle relative alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione;
- il godimento del diritto di elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

6.1 I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento, entro il mese di febbraio di ogni anno, del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività;

6.2 La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

6.3 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

6.4 Ogni socio può essere collocato nella condizione di "Socio Dormiente" su semplice richiesta del medesimo oppure per motivata delibera del Consiglio Direttivo, che può essere appellata entro 30 giorni presso l'Assemblea Generale.

6.5 Il "Socio Dormiente" sospende i diritti e i doveri di socio fino alla successiva riammissione deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.6 La permanenza come socio dormiente per oltre 5 anni comporta la decadenza automatica da socio a qualunque titolo.

ART. 7

7.1 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente o negli altri casi previsti al precedente art.6.

7.2 Il recesso dalla qualifica di socio avviene mediante la presentazione per iscritto al Presidente delle dimissioni e queste hanno effetto a partire dalla data di deliberazione

del Consiglio Direttivo.

7.3 Il recesso si determina anche per estinzione del socio, sia esso persona fisica e/o giuridica.

7.4 L'esclusione dei soci sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità e/o agli interessi dell'Associazione;
- b) in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

7.5 Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.

7.6 Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con quest'ultimo, ad una disamina degli addebiti.

7.7 L'esclusione diventa operante dalla data di deliberazione da parte dell'Assemblea.

7.8 La decadenza del socio interviene in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; trascorsi infruttuosamente 30 giorni dal sollecito inviato dal Presidente, i diritti di socio non possono essere esercitati e la decadenza del socio è da intendersi operativa, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 8

8.1 Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante notifica scritta, eseguibile anche per via elettronica.

8.2 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 9

9.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e/o di organizzazioni/istituzioni internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi per i soci e/o convenzionati con soggetti esterni;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali quelli indicati di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spettacoli di intrattenimento, seminari, corsi, conferenze, eventi conviviali, di raccolta fondi (fundraising), sportivi e/o dilettantistici, attività ludiche e ricreative quali feste, gite, viaggi, sottoscrizioni anche a premi, iniziative ed azioni, programmi, patrocini attivati a titolo di beneficenza;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

9.2 Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve, titoli, depositi e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

9.3 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 10

10.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

10.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati entro il mese di febbraio di ogni anno

10.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 11

11.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Comitato dei Probi Viri;

ART. 12

12.1 L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

12.2 Essa è costituita da tutti i soci, che partecipano secondo quanto previsto dal presente statuto, in particolare all'art. 5.

12.3 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

12.4 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

12.5 In particolare sono compiti dell'Assemblea:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- b) elezione del Consiglio direttivo;
- c) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) elezione del Comitato dei Probi Viri;
- e) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- f) approvazione delle linee guida dei programmi e dell'attività da svolgere;
- g) approvazione di eventuali Regolamenti;
- h) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- i) ogni altra eventuale trattazione e/o deliberazione proposta dal Consiglio direttivo.

12.6 In seduta straordinaria, l'assemblea si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e/o sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori, nonché per discutere e trattare temi ed argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo, per effetto di delibera adottata dai due terzi dei componenti di esso.

ART. 13

13.1 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente mediante corrispondenza ordinaria, oppure semplice e-mail, o anche tramite pec, almeno dieci giorni prima della adunanza, con una lettera indirizzata ai soci contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

13.2 Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

13.3 L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Probi Viri o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data

della richiesta.

13.4 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

13.5 In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto, intervenuti o rappresentati mediante delega, purché questo sia pari o superiore a cinque.

13.6 Nelle assemblee dei soci, hanno diritto al voto i soci fondatori, ordinari ed onorari maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa.

13.7 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto, anche per i soci costituiti da persone giuridiche.

13.8 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato assente.

13.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 14

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 La designazione del Segretario è operata dal Presidente dell'Assemblea.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15

15.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, determinato dall'Assemblea, eletti fra gli associati che godono dell'elettorato passivo secondo la seguente composizione:

- in caso di 3 componenti, almeno 2 devono essere soci fondatori gli altri possono essere soci ordinari/onorari;
- in caso di 5 componenti, almeno 3 devono essere soci fondatori gli altri possono essere soci ordinari/onorari;
- in caso di 7 componenti, almeno 4 devono essere soci fondatori gli altri possono essere soci ordinari/onorari;
- in caso di 9 componenti, almeno 5 devono essere soci fondatori gli altri possono essere soci ordinari/onorari;

Il primo consiglio sarà costituito solo da soci fondatori.

15.2 All'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo i soci fondatori eleggono la componente relativa agli stessi fondatori e i soci ordinari/onorari eleggono la

componente dei medesimi.

15.3 I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.4 Il Consiglio elegge, al proprio interno, il Presidente che nomina il Segretario e il Tesoriere. Il Presidente può nominare uno o più vice-presidenti tra i componenti del Consiglio medesimo, sino ad un massimo di tre. A tutti i membri del consiglio direttivo possono essere affidate deleghe funzionali ed operative (Officers). In caso di nomina di più Vicepresidenti, uno di essi potrà essere designato come Vicario.

15.5 Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato per una sola volta.

15.6 Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi specifici o nominare responsabili di settore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Responsabile Comunicazione e Rapporti con la Stampa;**
- **Social media Manager;**
- **Delegato all'Organizzazione degli Eventi;**
- **Referente Rapporti Istituzionali;**
- **Coordinatore delle Attività di Formazione.**

I soci individuati per ricoprire i suddetti incarichi specifici possono anche essere scelti al di fuori dei componenti del consiglio direttivo, ed in tal caso hanno diritto ad essere presenti alle riunioni del medesimo, partecipando senza diritto di voto.

15.7 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri, mediante corrispondenza ordinaria, oppure semplice e-mail, o anche tramite pec o altro avviso recapitabile ai destinatari, almeno tre giorni prima della riunione, con una nota contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

15.8 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. La presenza può essere garantita anche in video conferenza o metodi equivalenti per una percentuale massima del 30% degli aventi diritto.

15.9 I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario, che è il braccio operativo del Presidente e del Consiglio Direttivo, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. In caso di presenze in video conferenza di cui al comma precedente il verbale deve essere trasmesso dal Segretario a tutti i presenti telematicamente e si intenderà approvato se non perverranno osservazioni entro 3 giorni dal ricevimento.

15.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- e) deliberare circa il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;
- f) nominare le commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, incluso il relativo coordinatore responsabile di ciascuna di esse;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e promuovere il coordinamento delle stesse.

ART. 16

In caso di recesso di uno o più componenti del Consiglio direttivo, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio direttivo provvede a sostituire i membri mancanti nominando, secondo l'ordine delle graduatorie, i primi fra i non eletti votati in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; questi rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza, purché i membri in carica non siano inferiori a tre.

Nel caso in cui venga meno il numero minimo di tre, i membri rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

ART. 17

Il Presidente esercita la rappresentanza legale e assume il potere di firma di tutti gli atti dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di pertinenza dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate nell'ordine dal Vice Presidente Vicario (se designato) o da altro Vicepresidente o ancora dal Segretario ed in subordine dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente (Vicario, se nominato) convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica tre anni.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, e presenta all'Assemblea la relazione annuale del Collegio dei Revisori dei Conti in tema di rendiconto economico finanziario.

ART. 19

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 20

Il Comitato dei Probi Viri si occupa delle questioni disciplinari e della condotta dei soci nei riguardi dell'Associazione, fornendo il proprio parere consultivo al Consiglio direttivo e all'Assemblea in caso di procedimenti e sanzioni disciplinari; viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica tre anni.

Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Comitato dei Probi Viri è chiamato ad esprimersi, previa richiesta formale degli organi dell'Associazione, nell'ambito delle eventuali procedure disciplinari a carico dei soci, per le quali provvede a definire entro 30 gg dal suo avvio la relativa

istruttoria, che si conclude con l'espressione del proprio parere.

TITOLO VI

Scioglimento - Controversie

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti alla CROCE ROSSA ITALIANA, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Agrigento.

ART.23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall' Assemblea dei soci del 22 dicembre 2018

Il Segretario dell'assemblea
Alfio Russo

Il Presidente dell'assemblea
Achille Furioso